



## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DELLA DIRIGENZA

### CCI 2023-2025 ANNUALITÀ 2025

Visti :

- i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenza Comparto Regioni-Autonomie Locali;
  - il CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 per il triennio 2016-2018
  - il CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 16/07/2024 per il triennio 2019-2021
  - il CCI 2021/2023 sottoscritto in data 29/12/2021;
  - Il CCI per l'annualità 2023 sottoscritto in via definitiva il 28/12/2023;
  - Il CCI per l'annualità 2024 sottoscritto in via definitiva il 20/12/2024;
  - l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 10/12/2025;
  - Visto il parere positivo espresso dal Collegio di Revisione sia per la costituzione sia relativamente all'ipotesi di accordo integrativo con verbale unico N. 25 del 15/12/2025;
  - la deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla definitiva sottoscrizione in data 18/12/2024, Del. n. 367/2025
- In data 23 Dicembre 2025, tra la delegazione di parte datoriale composta da

Il Segretario Generale

dr. Andrea Bongini

e

Le RSA CGIL rappresentate dal dr. Veronese

La CISL FP sig. Vigna

Premesso che:

- l'art 1 e 2 del CCI 2021/2023 sottoscritto in data 29/12/2021 prevede che le parti possano verificare la costituzione del fondo e definirne annualmente gli utilizzi;
- il CCNL 2019/2021 è stato definitivamente sottoscritto in data 16 luglio 2024 e con il presente verbale si conferma quanto specificatamente previsto dagli art. 35, 37 e 39 del citato CCNL.

**SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art 57 del CCNL 17/12/2020, art. 35, comma 1 e art. 37 e 39 CCNL 16/07/2024)**

1. Le risorse costituenti il Fondo per l'anno **2025**, tenuto conto della misura minima prevista dall'art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato sono state così costituite (si sottolineano anche le differenze con il fondo anno 2024 e 2023 a seguito dell'applicazione del CCNL 16/07/2024, le nuove voci contrattuali sono evidenziate in giallo):

	2025	2024	2023
Art 57 comma 1 CCNL DIC 2020 Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020, come certificato dall'organo di controllo interno	€ 409.612,60	€ 409.612,60	€ 409.612,60
Art 57 comma 1 CCNL DIC 2020 RIA personale cessato dal servizio fino al 31 dicembre 2020	€ 2.588,04	€ 2.588,04	€ 2.588,04
<b>Risorse stabili annualità pregresse (RSap)</b>	<b>€ 412.200,64</b>	<b>€ 412.200,64</b>	<b>€ 412.200,64</b>
RIA per cessazione dal servizio dall'anno 2021 e 2022 (art. 57, c.2, lett. c) (tale voce comparirà dal 2022 in poi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE</b>	<b>€ 412.200,64</b>	<b>€ 412.200,64</b>	<b>€ 412.200,64</b>
Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015(art.56 CCNL) – non soggetto a limite -	€ 10.436,39	€ 10.436,39	€ 10.436,39
incremento ai sensi dell' art. 39 ccnl 2024 2,01% m salari 2018 anno 2024	€ 12.036,24	€ 12.036,24	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 434.673,27</b>	<b>€ 434.673,27</b>	<b>€ 422.637,03</b>
I ratei anno precedente di RIA per il personale cessato (art.57, c. 2, lett. c) f)		€ 0,00	€ 0,00
Risorse autonomamente stanziate dall'Ente per scelte organizzative e gestionali (art. 57, c. 2, lett. e) h)	€ 407,95	€ 407,95	€ 407,95
<b>TOTALE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE</b>	<b>€ 407,95</b>	<b>€ 407,95</b>	<b>€ 407,95</b>
<i>Variabili non soggette a limite</i>			
Risorse previste da disposizioni di legge (art. 57, c. 2, lett. b) quali			
Art. 43 Legge 449/47, di cui all'art. 24, c. 3, del D. Lgs.165/2001			
- Quota proventi violazioni codice della strada (art.59)			
- Altro (ad es. IMU TARI previsto al c. 1091 della L. n.145/2018, specificare) ....	€ 7.052,37	€ 7.052,37	
Compensi professionali avvocati (art. 45, c. 1, lett. h)			
Somme connesse al principio di onnicomprensività della retribuzione (artt. 60 e 57, c. 2, lett. d) g)		€ 0,00	€ 0,00
incremento ai sensi dell' art. 39 ccnl 2024 0,22% m salari 2018 anno CORRENTE	€ 1.317,40	€ 1.317,40	
Economie residue anni precedenti (art. 57, c. 3)		€ 0,00	€ 0,00
arretrato - ai sensi dell'art.39 ccnl 2024 2,01% m salari 2018 - anno 2023		€ 12.036,24	
arretrato - ai sensi dell'art.39 ccnl 2024 2,01% m salari 2018 - anno 2022		€ 12.036,24	
arretrato - ai sensi dell'art.39 ccnl 2024 2,01% m salari 2018 - anno 2021		€ 12.036,24	
arretrato - ai sensi dell'art.39 ccnl 2024 0,46% m salari 2018 - anno 2020		€ 2.754,56	
arretrato - ai sensi dell'art.39 ccnl 2024 0,22% m salari 2018 - anno 2023		€ 1.317,40	
arretrato - ai sensi dell'art.39 ccnl 2024 0,22% m salari 2018 - anno 2022		€ 1.317,40	
<b>TOTALE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE</b>	<b>€ 8.369,77</b>	<b>€ 49.867,86</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE</b>	<b>€ 412.608,59</b>	<b>€ 412.608,59</b>	<b>€ 412.608,59</b>
<b>TOTALE FONDO NON SOGGETTO A LIMITE</b>	<b>€ 30.842,40</b>	<b>€ 72.340,49</b>	<b>€ 10.436,39</b>
<b>TOTALE FONDO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 443.450,99</b>	<b>€ 484.949,08</b>	<b>€ 423.044,98</b>
<b>LIMITE EX ART 23 COMMA 2 DLGS 75/2017</b>	<b>€ 412.608,59</b>	<b>€ 412.608,59</b>	<b>€ 412.608,59</b>
<b>SINTESI</b>			
RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE	€ 412.200,64	€ 412.200,64	€ 412.200,64
RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	€ 407,95	€ 407,95	€ 407,95
eventuale riduzione per rispetto al limite		€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE</b>	<b>€ 412.608,59</b>	<b>€ 412.608,59</b>	<b>€ 412.608,59</b>
risorse stabili non soggette a limite	€ 22.472,63	€ 22.472,63	€ 10.436,39
risorse variabili non soggette a limite	€ 8.369,77	€ 49.867,86	€ 0,00
<b>TOTALE FONDO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 443.450,99</b>	<b>€ 484.949,08</b>	<b>€ 423.044,98</b>

2. Le parti confermano, in applicazione dell'art. 37 comma 5 che di seguito si riporta integralmente *“Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data (31/12/2018 ndr) tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4.”* che la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali non coperte al 31/12/2018 sono adeguate ai sensi dell'art. 37 comma 4 del CCNL 16/07/2024 a partire dalla data di effettiva copertura delle posizioni stesse.

3. Le risorse di cui al comma 1) sono di conseguenza ripartite, sulla base all'attuale valore della retribuzione di posizione attribuito alle posizioni dirigenziali previste:

ANNO 2025

UTILIZZO FONDO 2025	
Cifra totale del fondo dirigenti come da costituzione del fondo	<b>443.450,99</b>
quota sottratta ai sensi CCNL 12/2/2002, art. 1 comma 3, lett. e):	<b>23.511,93</b>
cifra destinata alla retribuzione di posizione	<b>299.295,36</b>
cifra destinata alla retribuzione di risultato (compresi Interim)	<b>120.643,70</b>
<b>TOTALE UTILIZZO</b>	<b>443.450,99</b>

4. La retribuzione di posizione, determinata sulla base della metodologia vigente di graduazione delle posizioni dirigenziali, è corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 54, comma 6, del CCNL 17.12.2020 come modificato dall'art. 37 comma 6 del CCNL 16/07/2024.

**Art. 2 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 35, comma 1, lettera b) CCNL 16/07/2024, ).**

1. Si conferma che anche per il 2025 la retribuzione di risultato è corrisposta ad esito del processo valutativo secondo i criteri e le modalità definite nel sistema di valutazione della performance vigente nel tempo, volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti e definiti nel Piao/Piano delle Performance del periodo, fermo restando che la sua erogazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia e solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.

2. Tenuto conto che il numero di dirigenti in servizio per l'anno in corso è superiore a 5 unità (a fronte di 10 posizioni dirigenziali teoriche), si applica l'art. 23 "Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato" del CCNL 16.07.2024. con le modalità di cui al successivo comma 4.

3. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del CCNL vigente che un quota pari al 5% delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) - retribuzione di risultato – è correlata al raggiungimento di almeno un obiettivo riferito agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso; tale obiettivo è definito in sede di approvazione del Piao/Piano delle performance o altro analogo strumento di programmazione; si stabilisce altresì che il 30% delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) - retribuzione di risultato è correlato al rispetto dei termini di liquidazione delle fatture, quale valore medio di ente, secondo le vigenti norme di legge.

4. Si stabilisce che ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 20%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato; il numero massimo di dirigenti collocati in tale fascia è determinato in una singola unità.

### **Art. 3 Rapporto tra Retribuzione di Risultato e Incentivi previsti da norme di Legge (Codice degli appalti e IMU/Tari)**

1. Le parti concordano di applicare il regime di cumulo tra Retribuzione di Risultato e incentivi previsti da specifiche norme di Legge, in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con le modalità indicate nei successivi paragrafi.
2. i dirigenti potranno ricevere la normale retribuzione di risultato nell'ambito delle risorse previste in sede di costituzione e utilizzo del fondo apposito con le regole stabilite nel presente CCI e nel vigente sistema di misurazione delle performance con i limiti e le regole sul cumulo qui di seguito richiamati: cumulo totale fino ad euro 8.000 (ottomila) annui lordi complessivi di incentivi, a prescindere dalla loro tipologia (Codice degli appalti o Imu/tari).
3. Per importi annui lordi di incentivi ricevuti superiori ad euro 8.000 (ottomila) il cumulo sarà parziale, decurtando progressivamente la retribuzione di risultato teoricamente spettante al singolo dirigente interessato di un importo pari alla differenza tra gli incentivi ricevuti ed euro 8.000 (ad esempio incentivi annui lordi ricevuti euro 11.000, decurtazione della retribuzione di risultato teorica pari a:  $11.000 - 8.000 = \text{euro } 3.000$ );
4. Al raggiungimento del valore di euro 16.000 annui lordi di incentivi previsti da norme di Legge o per importi superiori la retribuzione di risultato del dirigente interessato viene azzerata;
5. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi precedenti del presente articolo verranno destinati alla retribuzione di risultato dei restanti dirigenti secondo le modalità contrattualmente previste.

### **Art. 4 Interim**

1. Le parti confermano che, ai sensi dell'art. 40 del vigente CCNL, per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.

### **Art. 5 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada**

1. Le parti concordano sull'applicazione di quanto previsto dall'art. 41 del vigente CCNL in merito alla eventuale destinazione della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alla parte destinata al personale indicato dalle predette norme e destinatario della presente sezione e nei limiti dell'art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017. le parti prendono atto in particolare della destinazione della corrispondente quota relativa al fondo di previdenza complementare per il Comandante, quota non soggetta al limite di cui all'art. 23 citato.

### **Art. 6 Norme finali**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente CCI alla fine del 2025 non consente di affrontare tutte le materie previste nelle piattaforme presentate o emerse nel corso delle trattative anche alla luce dell'ipotesi di CCNL 2022/2024 sottoscritta in data 11 novembre 2025 ed in via di definitiva sottoscrizione.

2. Le parti si impegnano ad affrontare le materie rimaste in sospeso, a partire dai criteri per l'applicazione dell'art. 45 del nuovo Codice degli appalti, in apposite successive "code contrattuali" non appena il presente Contratto sarà definitivamente sottoscritto; per tale ragione il CCI non prevede al momento risorse per tale voce pur dando atto che l'Ente sta provvedendo ad accantonare le relative risorse in applicazione dei criteri stabiliti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con Deliberazione n. 16/2021 in merito alla retroattività dei regolamenti concernenti gli incentivi relativi al Codice degli appalti;
3. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni legislative e dei contratti nazionali vigenti, al CCI sottoscritto in data 29/12/2021, ed ai CCI 2022, 2023 e 2024.
4. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D.Lgs. n. 141/2011.

Cinisello Balsamo, 23 dicembre 2025

p. La delegazione di parte pubblica

Presidente

Segretario Generale  
dr. Andrea Bongini

\_FIRMATO

p. La delegazione di parte sindacale

Dott. Moreno Giuseppe Veronese

RSA CGIL – \_FIRMATO

FP CGIL –

CISL - \_FIRMATO (con nota a verbale)

UIL –

*FEDIRETS*

U.N.S.C.P.

Nota a verbale CISL FP MILANO METROPOLI

La CISL FP Milano Metropoli chiede di inserire ai sensi dell' art 26 e dell. art 35 comma 1 lettera d del CCNL che le eventuali economie che si verranno a realizzare dalla parte variabile del fondo potranno essere destinate e finanziare il welfare integrativo nella misura di 1000 euro procapite per dirigente/ segretario.